




## Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità



 DOCUMENTI DI INDIRIZZO  
**COMPORAMENTO**



# **Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità**

Istituto Superiore di Sanità

**Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità.**

2023, ii, 31 p.

Questo documento rappresenta uno strumento fondamentale per aiutare il personale dipendente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) a mantenere una condotta rispettosa delle policy dell'ente. Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ISS nella seduta del 21 dicembre 2022, ed entrato in vigore il 25 gennaio 2023, aggiorna e sostituisce il Regolamento recante norme di comportamento del Personale dell'ISS del 2018. È stato reso disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ([www.iss.it](http://www.iss.it)) come Allegato 1 alla Delibera 9 del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2022.

Istituto Superiore di Sanità

**Code of conduct for employees of the Istituto Superiore di Sanità.**

2023, ii, 31 p. (in Italian)

This document represents a fundamental tool to help the employees of the Istituto Superiore di Sanità (ISS, the National Institute of health in Italy) to maintain a conduct that respects the policies of the institution. Approved by the Board of Directors of the ISS in the session of 21 December 2022, and entered into force on 25 January 2023, it updates and replaces the Regulation containing rules of conduct for the Staff of the ISS of 2018. It was made available in the Transparent Administration section of the institutional website ([www.iss.it](http://www.iss.it)) as Annex 1 to Resolution 9 of the Board of Directors 21 December 2022.

Citare questo documento come segue:

*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2023.

---

Progetto grafico, redazione e impaginazione: Sandra Salinetti (Servizio Comunicazione Scientifica)

# INDICE

---

<b>Titolo I • Regole di comportamento .....</b>	<b>1</b>
Art. 1 - Disposizione di carattere generale.....	1
<b>Titolo II • Ambiti generali.....</b>	<b>2</b>
Capo I - Correttezza e buon andamento del servizio.....	2
Art. 2 - Conformità alle procedure interne.....	2
Art. 3 - Responsabilità.....	3
Art. 4 - Indipendenza e imparzialità- Espressione delle opinioni personali .....	3
Art. 5 - Trasparenza dei processi decisionali .....	4
Art. 6 - Rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro .....	4
Art. 7 - Rispetto dei diritti umani nelle attività di ricerca scientifica e negli interventi di sanità pubblica .....	4
Capo II - Comportamento nei rapporti privati .....	5
Art. 8 - Integrità .....	5
Art. 9 - Rispetto della personalità nell'ambiente di lavoro.....	5
Capo III - Rapporti con gli organi di informazione e utilizzo dei <i>social media</i> e delle tecnologie informatiche .....	5
Art. 10 - Conformità alle procedure in tema di comunicazione.....	5
<b>Titolo III • Conflitto di Interessi .....</b>	<b>7</b>
Capo I - Inquadramento.....	7
Art. 11 - Definizione di Conflitto di Interessi dei soggetti coinvolti nell'attività dell'ISS ..	7
Art. 12 - Tipologia di interessi che possono alterare l'imparzialità di giudizio - Interessi diretti e indiretti e periodi di riferimento temporali .....	8
Art. 13 - Situazioni che configurano la sussistenza di interessi diretti .....	8
Art. 14 - Situazioni che configurano la sussistenza di interessi indiretti .....	9
Art. 15 - Dichiarazione di interesse - Periodicità delle dichiarazioni .....	10
Art. 16 - Livelli di rischio di Conflitto di Interessi.....	10
Art. 17 - Valutazione del livello di rischio .....	11
Art. 18 - Struttura di valutazione interdisciplinare .....	11
Art. 19 - Azioni di mitigazione o astensione in presenza di livelli di rischio moderato o elevato .....	12
Capo II - Contesti di applicazione e azioni di mitigazione.....	12
Art. 20 - Partecipazione a commissioni, reti e comitati esterni nazionali, europei o sovranazionali, a laboratori di riferimento e ad altre attività di controllo/revisione .....	12

Art. 21 - Predisposizione di pareri/risposte a interrogazioni parlamentari, richieste della magistratura, richieste di ministeri, regioni e altre strutture pubbliche.....	13
Art. 22 - Organismi interni all'ISS.....	13
Art. 23 - Consulenze rese dell'ISS a favore di committenza privata .....	14
Art. 24 - Sponsorizzazione di eventi ISS .....	14
Art. 25 - Accordi di collaborazione scientifica.....	15
<b>Titolo IV • Norme di chiusura.....</b>	<b>17</b>
Art. 26 - Violazioni.....	17
Art. 27 - Estensione soggettiva delle regole di comportamento .....	17
Art. 28 - Disposizioni di chiusura .....	18
<b>Allegato 1 .....</b>	<b>19</b>
Dichiarazione pubblica di interessi .....	19
DATI PERSONALI.....	19
DICHIARAZIONE DI INTERESSI.....	20
INFORMAZIONI PRIVACY PER LA DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI .....	24
<b>Allegato 2 .....</b>	<b>26</b>
Linee di indirizzo per il coordinamento della comunicazione sull'attività dell'Istituto Superiore di Sanità - ESTRATTO - REGOLE CON VALENZA DISCIPLINARE.....	26
Redazione e diffusione di comunicati stampa e notizie .....	26
Gestione delle interviste ordinarie .....	27
Conferenze Stampa .....	27
Partecipazione a Eventi .....	28
Social Media Policy.....	28



# Titolo I • Regole di comportamento

---

## Art. 1 - Disposizione di carattere generale

1. Il presente Codice di comportamento costituisce specificazione e integrazione del codice di condotta dei dipendenti pubblici contenuto nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni e tiene conto di quanto previsto dalle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera n. 177/2020. Enuncia i valori e le regole di condotta cui si deve attenere, con valenza disciplinare, tutto il personale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), indipendentemente dalla posizione ricoperta o dal tipo di contratto in essere, sia nei rapporti interni con gli altri dipendenti e collaboratori, sia nei rapporti con la collettività.
2. I più alti canoni di condotta sono attesi da tutti coloro che operano alle dipendenze dell'ISS, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, dallo Statuto, dal Codice di Etica e da tutte le procedure specifiche in vigore.
3. Il presente Codice include la normazione interna relativa al Conflitto di Interessi.



## **Titolo II • Ambiti generali**


---

### **Capo I - Correttezza e buon andamento del servizio**

#### **Art. 2 - Conformità alle procedure interne**

1. Ogni dipendente deve sempre agire in conformità alle procedure interne.
2. Ogni dipendente svolge le proprie attività in conformità ai principi dell'integrità della ricerca così come indicato nel documento "Promozione dell'integrità della ricerca: linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità".
3. Ogni dipendente si adegua alla policy ISS sulla gestione dei risultati della ricerca (pubblicazioni scientifiche e dati), e si attiene ai processi approvativi interni (piattaforma INFOWEB) per tutti i lavori destinati a pubblicazione nella letteratura scientifica, sia prodotta all'interno che all'esterno dell'ISS.
4. Ogni dipendente si adegua alle procedure in tema di trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati vigente in ISS.
5. Ogni dipendente si esprimerà con linguaggio rispettoso delle differenze di genere e terrà conto di quanto rappresentato nel Gender Equality Pian istituzionale per favorire un cambiamento culturale e strutturale negli Enti Pubblici volto a contrastare le discriminazioni di genere.
6. Ogni dipendente si adegua alle procedure contenute nella sezione Anticorruzione del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione e in particolare alle misure di prevenzione del rischio di corruzione ivi contenute.
7. Nel rispetto delle misure di cui al precedente punto ogni dipendente favorisce, ove prevista, la rotazione degli incarichi e si attiene lealmente alle decisioni collegiali di cui è parte, facendo eventualmente risultare in forma esplicita il suo dissenso.



- 
8. Ogni dipendente osserva le procedure dei sistemi di qualità di cui si è dotata l'articolazione cui appartiene con particolare riguardo alle specifiche procedure volte alla regolazione dei Conflitti d'Interesse nei settori delle certificazioni di conformità, dei controlli, delle ispezioni e verifiche in ambito sanitario propri della mission dell'Istituto.
  9. Ogni dipendente assicura il rispetto delle misure in tema di sicurezza informatica vigenti nell'ente e comunicate periodicamente mediante posta elettronica dal responsabile del Servizio di Informatica. In particolare ogni dipendente aggiorna la propria postazione con l'antivirus istituzionale nella ultima versione disponibile e con i sistemi operativi nell'ultima versione supportata dal produttore e utilizza solamente i software autorizzati presenti nella lista pubblicata nel sito Intranet dell'ISS (c.d. *Whitelist*).
  10. Ogni dipendente si assicura che le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici in uso non siano divulgate a altri dipendenti o a terzi.

### **Art. 3 - Responsabilità**

1. Ogni dipendente è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuali e dell'Ente in conformità con i Piani di Attività periodici.
2. Ogni dipendente assume la responsabilità delle proprie decisioni e delle conseguenze delle proprie azioni.
3. La responsabilità individuale implica la salvaguardia, la riservatezza e l'uso corretto, efficace ed efficiente delle risorse messe a disposizione dall'ISS.

### **Art. 4 - Indipendenza e imparzialità- Espressione delle opinioni personali**

1. Ogni dipendente agisce sempre con imparzialità e professionalità assicurando che le espressioni di opinioni e convinzioni personali, qualora possano porsi in conflitto con le politiche dell'ISS, siano palesemente evidenziate come tali.
2. Le opinioni personali non devono comunque compromettere l'adempimento dei propri compiti istituzionali o lavorativi, pregiudicando l'attività generale dell'Ente

così come essa è regolamentata dallo Statuto, dai Regolamenti e dai Piani di Attività ovvero da altri provvedimenti amministrativi.

3. Il dipendente che, negli ultimi 12 mesi, abbia espresso posizione pubblica su materie oggetto di valutazione o di accertamento nell'ambito della propria attività istituzionale, tale che possa ragionevolmente essere interpretata come pregiudiziale di una interpretazione obiettiva delle evidenze disponibili, deve essere sottoposto alla valutazione di cui ai successivi artt. 16 e 17 e alle azioni di mitigazione di cui al successivo art. 19.

### **Art. 5 - Trasparenza dei processi decisionali**

1. Ogni dipendente garantisce la piena tracciabilità dei processi decisionali di cui è parte o responsabile, attraverso un adeguato supporto documentale al fine di poter consentire in ogni momento l'effettuazione di accertamenti che permettano di verificarne le caratteristiche e le motivazioni.

### **Art. 6 - Rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro**

1. Ogni dipendente rispetta le misure adottate e le procedure poste in essere in materia di sicurezza degli uffici e partecipa agli incontri di formazione e informazione regolarmente pianificati.

### **Art. 7 - Rispetto dei diritti umani nelle attività di ricerca scientifica e negli interventi di sanità pubblica**

1. Tutti i ricercatori dell'ISS impegnati in progetti di ricerca che coinvolgono soggetti umani o campioni biologici devono assicurare che la propria attività sia condotta nel rispetto della dignità, della sicurezza e dei diritti dei partecipanti e in conformità di quanto previsto nella specifica sezione del Codice Etico dell'ISS e del documento "Promozione dell'integrità della ricerca: linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità".



## Capo II - Comportamento nei rapporti privati

### Art. 8 - Integrità

1. Ogni dipendente rappresenta l'immagine dell'ente nei confronti dei collaboratori esterni e della collettività ed è quindi tenuto a dimostrare i più alti canoni di integrità, onestà intellettuale e correttezza nello svolgimento delle proprie attività professionali.
2. La correttezza nello svolgimento delle proprie attività professionali comprende il dovere di incorruttibilità e riservatezza.


### Art. 9 - Rispetto della personalità nell'ambiente di lavoro

1. Ogni dipendente evita qualsiasi forma di discriminazione basata su sesso, orientamento religioso, cittadinanza, origine nazionale, età, stato civile, responsabilità e scelte familiari, gravidanza, orientamento sessuale o disabilità.
2. Ogni dipendente si astiene dal mettere in atto e scoraggia attivamente qualunque forma di molestia, comprese quelle verbali, non verbali o scritte.

## Capo III - Rapporti con gli organi di informazione e utilizzo dei *social media* e delle tecnologie informatiche

### Art. 10 - Conformità alle procedure in tema di comunicazione

1. Ogni dipendente utilizza opportuna cautela nelle comunicazioni esterne su argomenti che rientrano nella propria area di competenza agendo sempre in conformità alle procedure interne e in particolare attenendosi a quanto previsto nelle "Linee d'indirizzo per il coordinamento della comunicazione sull'attività dell'Istituto Superiore di Sanità" pubblicate sul sito istituzionale dell'ISS che qui si intendono integralmente richiamate.

- 
2. In particolare hanno valenza disciplinare le parti delle linee guida riguardanti Redazione e diffusione di comunicati stampa e notizie, Gestione delle interviste ordinarie, Conferenze Stampa, Partecipazione a Eventi, politica dei profili social e personali di dipendenti ISS; tali parti sono riportate in allegato (Allegato 2).
  3. Nella utilizzazione dei profili social, ferma restando la valenza disciplinare di quanto contenuto negli specifici paragrafi delle citate linee guida, si richiama in particolare che ogni qualvolta si indichi l'appartenenza professionale all'ISS si deve adeguatamente evidenziare in modo agevole per chi accede alla pagina del profilo che relativamente ai temi sociali, scientifici, religiosi e politici le opinioni espresse sono "strettamente personali" e si deve comunque evitare l'uso del logo ISS, l'inserimento di commenti che siano volgari, offensivi, lesivi o diffamatori o che violino il diritto d'autore, l'utilizzo delle pagine social come strumento di autopromozione, l'inserimento di link commerciali, la pubblicazione di informazioni confidenziali e riservate comunque riguardanti l'ISS e la pubblicazione di annunci sponsorizzati o di vendita di prodotti.




## Titolo III • Conflitto di Interessi

---

### Capo I - Inquadramento

#### **Art. 11 - Definizione di Conflitto di Interessi dei soggetti coinvolti nell'attività dell'ISS**

1. Un Conflitto di Interessi si verifica quando l'imparzialità di giudizio di un soggetto coinvolto nell'attività dell'ISS sia, possa essere o possa apparire influenzata da altri interessi.
2. L'Istituto Superiore di Sanità, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, persegue la tutela della salute pubblica e opera attraverso una articolazione tecnico-scientifica e una articolazione amministrativa.
3. Il presente Titolo è volto a disciplinare principalmente la gestione efficace degli interessi che possano comportare conflitti con l'attività istituzionale svolta dalla articolazione tecnico-scientifica, mentre la gestione degli interessi che possano influire con la regolarità della azione della articolazione amministrativa è principalmente regolata dalla normativa di legge e di contratto collettivo di Comparto e di Area. Al personale della articolazione amministrativa si applicano comunque le disposizioni del presente Titolo ove compatibili.
4. L'attività della articolazione tecnico-scientifica dell'ISS è basata sul metodo scientifico ed è adeguata a garantire standard elevati di indipendenza, imparzialità, obiettività, integrità e tali valori devono essere immediatamente percepiti dall'opinione pubblica. La gestione efficace degli interessi che possano comportare conflitti con questa attività istituzionale è un elemento essenziale di tale garanzia.




**Art. 12 - Tipologia di interessi che possono alterare l'imparzialità di giudizio - Interessi diretti e indiretti e periodi di riferimento temporali**

1. L'interesse è considerato diretto se il soggetto che esprime una valutazione o un accertamento nell'ambito dei suoi compiti istituzionali può ricevere direttamente un beneficio o una opportunità dalla sua valutazione. Gli interessi diretti possono essere di tipo finanziario o non finanziario.
2. L'interesse è considerato indiretto se un beneficio o una opportunità possono derivare a una persona diversa dal soggetto che esprime una valutazione o un accertamento nell'ambito dei suoi compiti istituzionali ma che a egli è collegata mediante un rapporto giuridico o di fatto compreso tra quelli previsti dal successivo art. 14.
3. Sono considerati attuali gli interessi esistenti al momento in cui si debba rendere una decisione o un giudizio per conto dell'ISS. Sono considerati precedenti gli interessi presenti negli ultimi 3 anni. Eventuali interessi relativi a periodi superiori a 3 anni sono considerati ininfluenti.

**Art. 13 - Situazioni che configurano la sussistenza di interessi diretti**

1. Costituiscono interessi diretti come definiti nel precedente art. 12:
  - l'impiego presso un soggetto privato che abbia un interesse diretto in una materia nei confronti della quale la struttura tecnico-scientifica di appartenenza sia chiamata a esprimere un parere o un accertamento;
  - la consulenza di carattere personale o come componente di un comitato strategico, indipendentemente dalla presenza o meno di un compenso, per un soggetto privato che abbia un interesse diretto in una materia nei confronti della quale la struttura tecnico-scientifica di appartenenza sia chiamata a esprimere un parere;
  - gli interessi finanziari, quali:
    - il possesso di titoli azionari, obbligazionari o qualsiasi interesse partecipato di un soggetto privato che abbia un interesse diretto in




una materia nei confronti della quale la struttura tecnico-scientifica di appartenenza sia chiamata a esprimere un parere o un accertamento, a eccezione del possesso di quote in un fondo di investimento o in un fondo pensionistico o in *trust* non nominali;

- gli indennizzi, emolumenti, onorari, salari, ricevuti da un soggetto privato se diversi dai rimborsi per le spese sostenute nel lavoro di ricerca, dai rimborsi di spese per il vitto e l'alloggio e per il viaggio sostenute per partecipare a conferenze/seminari;
- il possesso di diritti derivanti da proprietà intellettuali compresi brevetti, marchi registrati, *know-how* e/o diritti di autore relativi a un prodotto commerciale;
- gli interessi non finanziari, quali:
  - essere parte di un gruppo di pressione i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti in una materia nei confronti della quale la struttura tecnico-scientifica di appartenenza sia chiamata a esprimere un parere o un accertamento. Sono escluse le iscrizioni a società scientifiche;
  - essere autore o coautore di documenti che siano oggetto di valutazione da parte di comitati, gruppi di lavoro o commissioni di cui il soggetto sia componente.

### **Art. 14 - Situazioni che configurano la sussistenza di interessi indiretti**

1. Costituiscono interessi indiretti come definiti nel precedente art. 12:
  - gli interessi che attengono a persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, inclusi il coniuge, il convivente, i propri parenti o affini entro il secondo grado, che possano ricevere un beneficio o una opportunità da una valutazione o un accertamento espressa nell'ambito dei compiti istituzionali dal soggetto tenuto al rispetto del Codice;
  - la qualifica di responsabile scientifico, ricercatore o collaboratore di un progetto di ricerca finanziato da parte di un'azienda che possa ricevere



un beneficio o una opportunità da una valutazione o un accertamento espressa nell'ambito dei compiti istituzionali dalla struttura tecnico-scientifica di appartenenza;

- il beneficio ricevuto dalla struttura tecnico-scientifica di appartenenza del soggetto, nel caso in cui tale beneficio sia anche utilizzato per sostenere l'attività del soggetto stesso.

### **Art. 15 - Dichiarazione di interesse - Periodicità delle dichiarazioni**

1. Ogni soggetto tenuto al rispetto del presente Codice dichiara annualmente, o eventualmente al momento in cui assume un nuovo incarico, l'esistenza o meno degli interessi diretti o indiretti secondo la dichiarazione allegata (Allegato 1).
2. La dichiarazione è resa al Direttore/Direttrice della Struttura cui il dipendente afferisce ed è finalizzata a valutare il livello di rischio al fine di assumere le decisioni conseguenti. La dichiarazione può presentare sezioni aggiuntive e adattamenti in relazione alla specifica attività nella quale sia coinvolto il soggetto.

### **Art. 16 - Livelli di rischio di Conflitto di Interessi**

1. Si individuano 3 livelli di rischio:
  - rischio assente o irrilevante, per il quale è consentito il coinvolgimento senza limitazioni nelle attività;
  - rischio moderato, per il cui controllo devono essere adottate, salvo motivato parere, limitazioni o precauzioni adeguate al contesto;
  - rischio elevato, per il cui controllo devono essere adottate, salvo motivato parere, esclusioni da una o più delle attività previste.






## Art. 17 - Valutazione del livello di rischio

1. La valutazione della dichiarazione di interessi è condotta dal Direttore/Direttrice della Struttura di afferenza con l'eventuale supporto di una apposita Struttura di valutazione interdisciplinare con competenze di diritto, etica e tecnico-scientifiche per i casi di particolare complessità.
2. La valutazione si conclude con l'assegnazione di un grado di rischio assente, irrilevante, moderato o elevato.
3. Un interesse è considerato irrilevante nel caso in cui sia improbabile che l'interesse possa influenzare il giudizio del soggetto.
4. Per la gradazione del rischio moderato o elevato di un interesse si considera congiuntamente:
  - la natura dell'interesse;
  - l'attinenza dell'interesse dichiarato con gli argomenti sui quali il soggetto deve esprimersi;
  - il legame temporale, come evidenziato al precedente art. 12.
5. Nel caso di finanziamenti ricevuti dalla Struttura di afferenza vanno anche considerati il ruolo del soggetto dichiarante nella Struttura in questione e l'entità del finanziamento stesso; la dichiarazione va comunque limitata ai casi in cui i finanziamenti forniscano anche un sostegno all'attività del soggetto dichiarante.
6. Nella valutazione del livello di rischio si fa ricorso alla vigente normativa e alle competenze specialistiche necessarie per la tecnicità degli interessi tecnico-scientifici presenti.

## Art. 18 - Struttura di valutazione interdisciplinare

1. La Struttura di valutazione interdisciplinare sarà nominata dal Presidente dell'ISS e sarà in carica per un triennio; sarà composta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza dell'ISS per la componente giuridica, dal Responsabile dell'Unità di Bioetica dell'ISS per la componente etica e da un componente del Comitato Scientifico dell'ISS per l'eventuale interpretazione di obiettivi e scopi scientifici.

- 
2. La Struttura di valutazione interviene su richiesta formale e motivata del Direttore/Direttrice della struttura di afferenza nei casi di particolare complessità di individuazione del conflitto.

### **Art. 19 - Azioni di mitigazione o astensione in presenza di livelli di rischio moderato o elevato**

1. Nell'assumere una decisione di mitigazione o astensione di un soggetto, il principio di ragionevolezza dell'attività amministrativa comporta la necessità di un bilanciamento, per cui si considerano congiuntamente:
  - la natura, l'attinenza e il legame temporale degli interessi dichiarati dal soggetto, e quanto ci si può ragionevolmente attendere che tali interessi ne influenzino il giudizio;
  - l'adeguatezza delle misure/opzioni disponibili per assicurare l'imparzialità del processo decisionale.
2. In caso di livello di rischio moderato, si seguono le azioni di mitigazione indicate nel Capo II di questo Titolo.
3. In caso di livello di rischio elevato, il soggetto che ha reso la dichiarazione deve astenersi dall'intraprendere le attività e le decisioni di carattere valutativo cui sarebbe tenuto in ragione del suo ufficio.

## **Capo II - Contesti di applicazione e azioni di mitigazione**

### **Art. 20 - Partecipazione a commissioni, reti e comitati esterni nazionali, europei o sovranazionali, a laboratori di riferimento e ad altre attività di controllo/revisione**

1. Il personale dell'ISS coinvolto nella partecipazione in commissioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi ospitati da istituzioni esterne nazionali, europee o sovranazionali si attiene alle procedure seguite da tali istituzioni in tema di

Conflitto di Interessi. Ogni eventuale restrizione nella partecipazione ai lavori che riguardi personale dell'ISS deve essere comunicata al Direttore/Direttrice della Struttura di appartenenza.

2. Le strutture dell'ISS che operano quale organismo di riferimento sono tenute al rispetto di linee guida già previste per la partecipazione alla rete di riferimento. Tali linee guida sono comunicate alla Struttura di valutazione interdisciplinare di cui all'art. 18.
3. Le strutture che svolgono attività di controllo/revisione che non rientrano in quelle trattate ai punti precedenti si dotano di procedure che riflettano quelle dei laboratori di riferimento o che comunque si riferiscano agli standard internazionali.

### **Art. 21 - Predisposizione di pareri/risposte a interrogazioni parlamentari, richieste della Magistratura, richieste di Ministeri, Regioni e altre strutture pubbliche**

1. La predisposizione di pareri, perizie o di risposte a interrogazioni su richieste della Magistratura, richieste di Ministeri, Regioni e altre strutture pubbliche deve essere collegiale, salvi i casi motivati in cui le competenze necessarie alla emissione degli atti richiesti siano prerogativa di un solo soggetto.
2. Nel caso in cui non sia possibile la collegialità si deve operare la valutazione prevista all'art. 17 e in caso di conflitto moderato la richiesta va declinata con atto motivato del Direttore/Direttrice della Struttura di riferimento.

### **Art. 22 - Organismi interni all'ISS**

1. Le commissioni, i comitati, i gruppi di studio che operano all'interno dell'ISS adottano procedure per la gestione dei Conflitto di Interessi con adattamenti che tengano conto delle specificità di ciascun organismo. Tali procedure sono comunicate alla Struttura di valutazione interdisciplinare di cui all'art. 18.

## **Art. 23 - Consulenze rese dell'ISS a favore di committenza privata**

1. Le consulenze a favore di committenza privata devono riguardare:
  - la valutazione di programmi di sviluppo e non possono riguardare la valutazione di prodotto;
  - quesiti di rilievo che abbiano carattere di complessità e/o di novità e/o ricadute in termini di salute o di sistema;
2. Le consulenze a favore di committenza privata devono derivare da un accordo con le associazioni di settore anziché con le singole aziende; eventuali eccezioni devono essere motivate evidenziando l'interesse pubblico sotteso alla consulenza.
3. Le conoscenze di carattere generale derivanti dalla consulenza devono essere rese pubbliche; l'ISS non effettua attività di consulenza nelle quali sia previsto un obbligo di riservatezza che limiti la diffusione di conoscenze di rilevante interesse pubblico.
4. Nel caso in cui dalla consulenza origini un prodotto oggetto di riesame da parte dell'ISS, la fase di riesame deve essere svolta da esperti diversi da quelli che hanno formulato la consulenza.


## **Art. 24 - Sponsorizzazione di eventi ISS**

1. In caso di sponsorizzazione di eventi deve essere privilegiato il perseguimento di sponsorizzazioni multiple rispetto alla sponsorizzazione ad opera di un solo soggetto, e devono comunque essere adottate le seguenti misure finalizzate alla prevenzione e gestione dei Conflitti di Interessi:
  - idonea e visibile pubblicità nel programma dell'evento della presenza del sostegno finanziario o di risorse provenienti dallo sponsor;
  - esplicita dichiarazione che il sostegno finanziario o le altre risorse apportate dallo sponsor non siano in alcun modo condizionanti l'organizzazione, i contenuti e la gestione dell'attività formativa o divulgativa.



## Art. 25 - Accordi di collaborazione scientifica

1. Gli accordi di collaborazione scientifica vengono esaminati dal Comitato Scientifico dell'ISS anche al fine di valutare l'eventuale rischio di Conflitto di Interessi.
2. Non comportano rischio di Conflitto di Interessi:
  - accordi che discendono da bandi di organismi pubblici o di organismi non profit senza coinvolgimento di privati;
  - accordi che discendono da bandi di organismi pubblici o di organismi non profit con coinvolgimento di partner privati;
  - accordi con o senza finanziamento con organismi internazionali o strutture pubbliche nazionali senza coinvolgimento di partner privati.
3. Comportano un rischio potenziale di Conflitto di Interessi, di cui il soggetto deve essere consapevole e per i quali eventualmente devono essere adottate azioni di mitigazione, valutate caso per caso:
  - accordi con o senza finanziamento con fondazioni e associazioni non profit che ricevano anche finanziamenti da privati, per lo svolgimento di corsi di formazione, attività di ricerca, linee guida;
  - accordi con o senza finanziamento con committenti privati che non siano oggetto di attività di controllo/revisioni/pareri da parte dell'ISS, e senza ricadute commerciali per il committente, per lo svolgimento di corsi di formazione, attività di ricerca, linee guida;
  - accordi con o senza finanziamento con Associazioni di categoria che operino in ambiti sui quali l'ISS possa trovarsi a esprimere parere, per lo svolgimento di corsi di formazione, attività di ricerca, linee guida;
  - accordi con o senza finanziamento con committenti privati che non siano oggetto di attività di controllo/revisioni/pareri da parte dell'ISS, ma con ricadute commerciali per il committente;
  - accordi con o senza finanziamento con committenti (organismo privato o altro) che possano essere oggetto di un'attività di



controllo/revisioni/pareri da parte di un Dipartimento/Centro/Servizio diverso da quello interessato all'accordo;

- accordi con o senza finanziamento con committenti (organismo privato o altro) che possano essere oggetto di un'attività di controllo/revisioni/pareri da parte dello stesso Dipartimento/Centro/Servizio interessato all'accordo.
4. Eventuali azioni di mitigazione, commisurate al rischio, e valutate caso per caso, sono ad esempio:
- non eseguire attività di controllo, revisione o parere sull'argomento oggetto dell'accordo per la durata del progetto;
  - prevedere una rapida divulgazione dei risultati della ricerca in modo che la parte interessata non possa avere un accesso preferenziale;
  - modificare il ruolo di responsabilità scientifica del soggetto dichiarante, oppure rimuoverlo dalla partecipazione in tutta o in parte della ricerca;
  - attribuire ruoli separati, nel caso di interessi indiretti, il soggetto dichiarante e la persona che ha l'interesse finanziario rilevante.
5. Comportano un elevato rischio di Conflitto di Interessi e non devono essere stipulati accordi con o senza finanziamento con committenti che siano oggetto di un'attività di controllo/revisioni/pareri da parte dello stesso gruppo di lavoro, dove per gruppo di lavoro si intendono professionisti che collaborino continuativamente sull'argomento stesso.

## Titolo IV • Norme di chiusura

---

### Art. 26 - Violazioni

1. La violazione degli obblighi di condotta previsti dal presente Codice costituisce fonte di responsabilità disciplinare da accertare all'esito del relativo procedimento nel rispetto dei principi di obbligatorietà e tempestività dell'azione disciplinare, di proporzionalità della sanzione, di parità di trattamento, di rispetto del contraddittorio e di gradualità della sanzione.
2. La tipologia delle sanzioni adottabili è prevista dalla legge e dalla vigente contrattazione collettiva di settore.
3. Le sanzioni più gravi saranno correlate alle situazioni, anche recidivanti, che abbiano prodotto danno per l'ISS. In ogni caso il livello di osservanza delle regole di condotta del Codice costituisce uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale.

### Art. 27 - Estensione soggettiva delle regole di comportamento

1. Gli obblighi di condotta del presente Codice si estendono a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, collaborano alle attività di ricerca/controllo e di supporto amministrativo dell'Ente e ai componenti degli organi dell'ISS nonché, in quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ISS.
2. Le disposizioni in tema di Conflitto di Interessi si estendono anche a componenti esterni e interni degli organi e dei comitati dell'ISS, inclusi gruppi di lavoro e commissioni e a ogni altro soggetto che si trovi a essere coinvolto nel fornire un parere a nome dell'ISS.



## Art. 28 - Disposizioni di chiusura

1. L'ISS assicura ampia diffusione del presente Codice di comportamento mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.
2. Una copia del presente Codice viene consegnata e fatta firmare per presa d'atto al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, anche flessibile o autonomo, congiuntamente ad una copia del codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.
3. La pubblicazione sul sito istituzionale determina il termine iniziale di efficacia del Codice che sostituisce integralmente il precedente approvato con Deliberazione n. 16 allegata al verbale n. 27 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2018.
4. I Responsabili/le Responsabili delle singole Strutture Amministrative, Tecniche e Scientifiche vigilano sull'osservanza del Codice di comportamento.



# Allegato 1

---

## Dichiarazione pubblica di interessi

Questo documento consiste di tre parti:

- Dati personali,
- Dichiarazione di interessi,
- Informazioni privacy sul trattamento dei dati personali.

Tutte le parti devono essere debitamente compilate.

Tutte le pagine devono essere firmate e datate.

Eventuali campi non pertinenti o applicabili devono essere comunque barrati.

Se il documento è compilato a mano, assicurarsi che le informazioni richieste siano scritte in maniera leggibile.

### DATI PERSONALI

Io, .....  
(Titolo) (Nome) (Cognome)

Nazionalità.....

Istituzione di appartenenza/riferimento .....

o Azienda Indirizzo professionale .....

Indirizzo e-mail .....

In fede dichiaro di non detenere, a mia conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria o in qualsiasi altra struttura operante a fini di lucro (da qui in poi definita "società") oltre a quelli di seguito elencati<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Tutte le definizioni delle tipologie di interessi riportate in grassetto all'interno della tabella sono presenti nella sezione "DEFINIZIONI"

## DICHIARAZIONE DI INTERESSI

**Tabella 1. DICHIARAZIONE DI INTERESSI**

Interessi nella società	no	Attualmente	Precedenti 3 anni
1. Impiego in una società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Consulenza scientifica per una società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Componente di un comitato strategico per una società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Interessi finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Titolarità di un brevetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ricercatore principale di un accordo di collaborazione <i>(si veda la sezione "DEFINIZIONI")</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ricercatore di un accordo di collaborazione <i>(si veda la sezione "DEFINIZIONI")</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Interessi in grado di interferire con l'attività istituzionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tabella 2. DETTAGLI DELLA DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI\***

	Periodo di attività	Nome della società	Area di attività
Impiego in una società			
Consulenza scientifica per una società			
Componente di un comitato strategico per una società			
Interessi finanziari			
Titolarità di un brevetto			
Ricercatore principale			
Ricercatore			
Interessi in grado di interferire con l'attività istituzionale			
Interessi familiari			
<i>I soggetti sono tenuti a dichiarare gli interessi diretti di ogni membro della famiglia (ovvero il coniuge, il partner o il figlio) di cui si è a conoscenza.</i>			

\* Da compilare per tutte quelle voci per le quali si è selezionata una casella grigia in Tabella 1, altrimenti barrare comunque la casella

Spazio per eventuali altri commenti:

.....  
 .....

Oltre agli interessi sopra dichiarati, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 DPR 445 del 28 dicembre 2000, in fede dichiaro di non detenere nessun altro interesse o fatto di cui ritengo debbano essere portati a conoscenza l'ISS e il pubblico.

Nel caso ci fosse qualsiasi cambiamento a quanto sopra dichiarato dovuto alla mia acquisizione di interessi aggiuntivi, sarà mia cura notificarli prontamente all'ISS e compilare una nuova Dichiarazione di Interessi specificando i cambiamenti.

Questa dichiarazione non mi esenta dall'obbligo di dichiarare qualsiasi altro interesse che si dovesse presentare all'inizio o nel corso di qualsiasi attività dell'ISS alla quale io parteciperò.

Firma: .....

Data: .....

## Sezione DEFINIZIONI

**“Impiego in una società”** si intende qualsiasi attività - anche a titolo gratuito - prestata in favore o in collaborazione di una società (definita come industria o in qualsiasi altra struttura operante a fini di lucro).

**“Consulenza scientifica per una società”** si intende un’attività in cui gli esperti interessati forniscono pareri o servizi a una società a prescindere da accordi contrattuali o da qualunque altra forma di remunerazione. Quando l’esperto è chiamato dall’ISS (o altra Autorità regolatoria competente) a rendere una consulenza scientifica non si configura conflitto.

Per ruolo di **“componente di un comitato strategico per una società”** si intende l’esperto che partecipa con diritto di voto, o possibilità di condizionare i risultati della votazione, a un Comitato (Scientifico) di consulenza/Comitato Direttivo con la funzione di fornire consulenza/esprimere pareri sulla (futura) strategia, attività di direzione e sviluppo di una società (industria o in qualsiasi altra struttura operante a fini di lucro), sia in termini di strategia generale o strategia relativa al prodotto, a prescindere dagli accordi contrattuali o da qualunque altra forma di remunerazione.

Per **“Interessi finanziari”** si intendono:

- possesso di titoli azionari, obbligazionari o qualsiasi interesse partecipato di un soggetto privato che abbia un interesse diretto in una materia nei confronti della quale la struttura tecnico-scientifica di appartenenza sia chiamata a esprimere un parere, a eccezione del possesso di quote in un fondo di investimento o in un fondo pensionistico o in “trust” non nominali;
- indennizzi, emolumenti, onorari, salari, ricevuti da un soggetto privato se diversi dai rimborsi per le spese sostenute nel lavoro di ricerca, dai rimborsi di spese per il vitto e l'alloggio e per il viaggio sostenute per partecipare a conferenze /seminari;
- possesso di diritti derivanti da proprietà intellettuali compresi brevetti, marchi registrati, *know-how* e/o diritti di autore relativi a un prodotto commerciale.

**“Titolarietà di un brevetto”** si intende la titolarità di un brevetto per un prodotto/prodotto concorrente posseduto sia dal soggetto che dall’Ente o Istituzione di appartenenza del soggetto. Sono escluse dalla titolarità la sola invenzione del brevetto e la titolarità brevettuali in cui il soggetto non ha un diretto o indiretto interesse finanziario e non possiede alcun diritto nello sviluppo dello stesso brevetto.

**“Ricercatore principale”** è il responsabile di un accordo di collaborazione di cui all’art. 25 commi 3 e 5 del codice di condotta dei dipendenti dell’ISS (vedi nota).

**“Ricercatore”** è un soggetto coinvolto in un accordo di collaborazione di cui all’art. 25 commi 3 e 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’ISS (vedi nota).

## Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISS

### *Art. 25, commi 3 e 5*

3. Comportano un rischio potenziale di Conflitto di Interessi, di cui il soggetto deve essere consapevole e per i quali eventualmente devono essere adottate azioni di mitigazione, valutate caso per caso:
  - accordi con o senza finanziamento con fondazioni e associazioni non profit che ricevano anche finanziamenti da privati, per lo svolgimento di corsi di formazione, attività di ricerca, linee guida;
  - accordi con o senza finanziamento con committenti privati che non siano oggetto di attività di controllo/revisioni/pareri da parte dell'ISS, e senza ricadute commerciali per il committente, per lo svolgimento di corsi di formazione, attività di ricerca, linee guida;
  - accordi con o senza finanziamento con Associazioni di categoria che operino in ambiti sui quali l'ISS possa trovarsi a esprimere parere, per lo svolgimento di corsi di formazione, attività di ricerca, linee guida;
  - accordi con o senza finanziamento con committenti privati che non siano oggetto di attività di controllo/revisioni/pareri da parte dell'ISS, ma con ricadute commerciali per il committente;
  - accordi con o senza finanziamento con committenti (organismo privato o altro) che possano essere oggetto di un'attività di controllo/revisioni/pareri da parte di un Dipartimento/Centro/Servizio diverso da quello interessato all'accordo;
  - accordi con o senza finanziamento con committenti (organismo privato o altro) che possano essere oggetto di un'attività di controllo/revisioni/pareri da parte dello stesso Dipartimento/Centro/Servizio interessato all'accordo.
  
5. Comportano un elevato rischio di Conflitto di Interessi e non devono essere stipulati accordi con o senza finanziamento con committenti che siano oggetto di un'attività di controllo/revisioni/pareri da parte dello stesso gruppo di lavoro, dove per gruppo di lavoro si intendono professionisti che collaborino continuativamente sull'argomento stesso.

## INFORMAZIONI PRIVACY PER LA DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI

(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, come novellato dal DL.vo **101/2018**)

**L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ** con sede legale in viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, C.F. 80211730587 - Partita I.V.A. 03657731000 (in seguito "ISS") in qualità di Titolare del trattamento

### INFORMA

ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito "GDPR") e del Codice Privacy, come novellato dal DL.vo 101/2018, che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

#### 1. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno raccolti dall'ISS per il tramite della dichiarazione pubblica di interessi e saranno trattati esclusivamente per **finalità** legate all'adempimento di un obbligo legislativo previsto all'art. 6 del DPR n. 62/2013. Tale vincolo, gravante sui dipendenti pubblici, è finalizzato anche a soddisfare obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti nell'"Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione" (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e dall'art. 20, co. 2 e 3, del DL.vo n. 39 del 2013.

La **base giuridica** del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti informazioni privacy si rinviene nell'art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, in quanto "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento".

#### 2. Categorie di dati personali

Per le finalità di cui al punto n. 1 e per il tramite della dichiarazione pubblica di interessi potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti categorie di dati personali e/o informazioni:

- dati personali anagrafici;
- dati di comunicazione elettronica (indirizzo email);
- dati e informazioni finanziarie ed economiche quali, ad esempio, impieghi, incarichi di consulenza o come ricercatore, presenza in comitati strategici di Società, titolarità di brevetti, interessi finanziari dell'interessato o dei familiari.

#### 3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, par. 1, n. 2 GDPR come: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, ecc.

I dati sono trattati dall'ISS solo con modalità, strumenti e procedure informatiche e manuali-cartacee, strettamente necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.

L'ISS predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati (*Data Breach*).

4. Comunicazione e diffusione delle informazioni raccolte  
I dati potranno essere comunicati a Enti, Organismi, Autorità verso i quali L'ISS ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge.  
Inoltre, i dati personali di cui al punto n. 2 delle presenti informazioni privacy verranno pubblicate dal Titolare del trattamento per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti all'art. 20, co. 2 e 3, del DL.vo n. 39 del 2013.
5. Periodo di conservazione  
I dati personali verranno conservati per un periodo congeniale alla realizzazione delle finalità di cui al punto n. 1 delle presenti informazioni privacy.  
Tali dati saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Titolare del trattamento e le dichiarazioni pubbliche di interesse saranno aggiornate con cadenza annuale, pertanto i dati personali di cui sopra saranno conservati per tutto il periodo di vigenza dell'obbligo di pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge o atti equipollenti.
6. Diritti dell'interessato  
Il proprietario dei dati personali, nella sua qualità di interessato, dispone dei diritti di cui all'art. 15 GDPR e ss., più precisamente diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, come novellato dal DL.vo 101/2018).
7. Modalità di esercizio dei diritti  
Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC dell'**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ** con sede legale in viale Regina Elena n. 299- 00161 Roma - protocollo.centrale@pec.iss.it.
8. Identità e dati di contatto del:
  - Titolare del trattamento - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ  
In persona del Presidente: Professor Silvio Brusafarro  
E-mail: presidenza@iss.it  
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it  
Tel.: 06.4990 5403-4
  - DPO (RPD) - SCUDO PRIVACY S.r.l.  
In persona del Legale Rappresentante: Dott. Carlo Villanacci  
E-mail: responsabile.protezionedati@iss.it

# Allegato 2

---

## Linee di indirizzo per il coordinamento della comunicazione sull'attività dell'Istituto Superiore di Sanità

### ESTRATTO

#### REGOLE CON VALENZA DISCIPLINARE

##### Redazione e diffusione di comunicati stampa e notizie

Per diffondere informazioni ai media relative a iniziative, servizi, attività di ricerca nei tempi e con le modalità opportune, è necessario che le strutture competenti forniscano all'Ufficio Stampa le informazioni necessarie per una completa e corretta diffusione delle notizie, comprese immagini e contenuti multimediali, se disponibili. Tutte le figure che all'interno dei Centri e dei Dipartimenti si occupano di comunicazione è necessario che si raccordino con l'Ufficio Stampa, con lo scopo di coordinare il flusso dei contenuti rispettando le seguenti indicazioni:

- le proposte devono essere inviate mettendo in copia il proprio direttore di Dipartimento/Centro, alla mail [press@iss.it](mailto:press@iss.it) ai fini di valutare il loro impatto mediatico e le modalità comunicazione più adeguate alla natura del contenuto. La valutazione dell'Ufficio Stampa relativamente ai contenuti proposti non si riferisce al valore scientifico ma al possibile impatto mediatico e in base a questo ne definisce target e modalità di diffusione;
- nuovi dati, avvio o risultati di progetti, nuove attività e iniziative dell'ISS non possono essere comunicati senza informare l'Ufficio Stampa che, concordemente con la Presidenza, ne coordinerà tempi e modalità di comunicazione;
- la pubblicazione dei risultati di ricerche scientifiche di interesse per i media, nel rispetto delle regole dell'embargo e della riservatezza, deve essere segnalata dal direttore del Centro/Dipartimento all'Ufficio Stampa per concordare eventuali attività di comunicazione sulla ricerca;
- i Rapporti ISTISAN che contengono report inediti con nuovi dati devono osservare le stesse regole prima della pubblicazione sul sito web dell'Istituto;



- risultati di attività o di ricerche realizzate in collaborazione devono essere comunicati nel pieno rispetto del raccordo di tutti i soggetti e istituzioni coinvolte;
- rapporti tecnici da pubblicare sul sito web dell'ISS (e su tutti i siti che vi afferiscono) che contengono nuovi dati devono essere segnalati all'Ufficio Stampa prima della pubblicazione. Il direttore dell'Ufficio Stampa deve essere informato (via mail o anche attraverso un contatto diretto) sull'eventuale stesura di pareri, di interesse per la stampa, richiesti da Istituzioni come, per esempio, Ministero, Regioni, Procure, il cui contenuto non deve essere mai né anticipato né pubblicato. Ciò vale anche per le Interrogazioni parlamentari che possono avere un interesse mediatico e nelle quali l'Istituto, a diverso titolo, è coinvolto

### Gestione delle interviste ordinarie

È necessario che le interviste rilasciate con l'affiliazione Istituto Superiore di Sanità siano concordate con l'Ufficio Stampa. Devono dare messaggi univoci, chiari e coerenti con gli indirizzi etici e scientifici adottati dall'ISS e con la sua missione.

I ricercatori che ricevono richieste dirette di intervista è necessario che non diano la loro personale disponibilità a essere intervistati ma che invitino invece i giornalisti a rivolgersi all'Ufficio Stampa che, concordemente anche con la Presidenza e i direttori dei Dipartimenti/Centri, stabilirà l'opportunità e le eventuali modalità dell'intervista.

Nel caso di temi particolarmente delicati, l'Ufficio Stampa può richiedere anticipatamente le domande e di rivedere il testo prima che venga pubblicato.

Le risposte dei ricercatori devono essere ancorate alle evidenze scientifiche prodotte e devono astenersi da commenti di natura politica o religiosa.

I ricercatori che ricevono la richiesta della pubblicazione di interventi e/o contributi a firma su temi di competenza dell'istituto qualora si intenda qualificarsi con l'affiliazione ISS e destinati a canali mediatici è necessario che ne concordino preventivamente la pubblicazione con l'Ufficio Stampa.

### Conferenze Stampa

L'Ufficio Stampa organizza le conferenze stampa a livello centrale e dà supporto a quelle organizzate all'esterno in cui vengono coinvolti i ricercatori dell'ISS. Questa modalità di comunicazione ha carattere di straordinarietà e segna i momenti informativi più importanti perciò la richiesta dell'organizzazione di una conferenza stampa va valutata in base alla sua opportunità e alla sua efficacia, oltre che alla sua attinenza con le linee di sviluppo della comunicazione dell'Istituto e degli eventi pubblici previsti a cui possono essere interessati i media.

Va sottolineato che:

- qualora l'evento da comunicare avvenga in altra sede istituzionale non è possibile né organizzare autonomamente conferenze stampa ma è necessario richiedere la

disponibilità all'Ufficio Stampa di riferimento per stabilire eventuali modalità e concordare eventuali inviti;

- è possibile invece diffondere autonomamente i contenuti degli eventi, senza alcun riferimento alla sede e contestualmente all'evento stesso, attraverso altre modalità (primi piani web, comunicati, ecc.).

## Partecipazione a Eventi

La comunicazione di dati o, più in generale, di risultati delle attività dell'ISS precedentemente non pubblicati e/o comunicati in eventi sia interni sia esterni di qualsiasi natura (convegni, congressi, workshop) deve essere concordata con l'Ufficio Stampa:

- *Convegni, congressi e seminari*  
Quando i temi trattati hanno una rilevanza comunicativa i ricercatori sono tenuti a informare l'Istituto Superiore di Sanità della loro partecipazione a eventi organizzati da altri compilando il modulo al link  
<https://w3.iss.it/JNETIUNET/comCongressi.aspx>  
Le informazioni richieste consentiranno di valutare il potenziale impatto mediatico dei contenuti presentati e sarà possibile, inoltre, per l'Istituto di valutare il valore del contributo che ciascun ricercatore darà all'esterno in qualità di ricercatore dell'ISS.
- *Gestione dei Comunicati stampa esterni in cui partecipano i ricercatori ISS*  
Tutte le dichiarazioni che i ricercatori rilasciano ad altri uffici stampa per la stesura di un comunicato devono essere concordate con l'Ufficio Stampa dell'ISS mettendo in contatto le strutture di comunicazione.  
Nei comunicati esterni può essere apposto il logo dell'ISS nei casi in cui i comunicati stampa sono redatti in collaborazione tra i diversi uffici stampa. La redazione congiunta, e dunque l'apposizione del logo in comunicati esterni, avviene quando è necessario identificare, nelle attività comunicate, l'istituto come fonte di contenuti comunicativi.
- *Conferenze stampa all'esterno*  
I ricercatori devono comunicare all'Ufficio Stampa la loro partecipazione a conferenze stampa organizzate in altra sede, fornire il materiale che verrà diffuso alla stampa in cui compaiono le loro dichiarazioni o contenuti derivati dall'attività dell'Istituto. Ogni contenuto inedito da diffondere in conferenze stampa non organizzate dall'ISS, relativamente a ricerche, dati, progetti e attività deve essere concordato con l'Ufficio Stampa.

## Social Media Policy

L'Istituto Superiore di Sanità, consapevole dell'importanza dell'utilizzo dei social media nella comunicazione contemporanea, è presente sui principali social network attraverso canali ufficiali.

Queste linee guida sono finalizzate a favorire il coordinamento di tutti canali gestiti da Centri e Dipartimenti con i canali gestiti dall'Ufficio Stampa a livello centrale, per indirizzare la pubblicazione dei contenuti, definire le modalità con cui devono essere mode rati, garantirne uniformità e coerenza, e regolamentare il loro uso da parte degli utenti.

I canali social! devono operare coordinandosi con l'Ufficio stampa che gestisce i canali ufficiali (attualmente il canale YouTube e il canale Twitter @istsupsan) al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di comunicazione dell'Istituto e di coordinare l'informazione e di potenziare la viralizzazione dei contenuti attraverso i diversi contatti.

### *Obiettivi e regole per l'uso dei social media dell'ISS*

Gli obiettivi sono:

- Informare, ascoltare e dialogare con i propri utenti
- Informare sui principali eventi e sull'attività dell'ISS
- Rimandare all'approfondimento dei contenuti sul web
- Contrastare fake news
- Supportare la diffusione della ricerca dell'ISS
- Supportare eventuali campagne per la tutela della salute pubblica

### *Regole per l'apertura di un canale social da parte di un Centro/Dipartimento*

I canali social curati dalle strutture dell'ISS devono inviare all'ufficio stampa un sintetico piano editoriale (obiettivi, target, e strumenti e una breve descrizione dei contenuti da promuovere) e il nome del responsabile a cui è stata affidata la cura del canale. Il responsabile del canale sarà anche il responsabile del procedimento di pubblicazione.

Tutti i canali (compresi quelli già aperti) devono inviare queste informazioni alla mail [press@iss.it](mailto:press@iss.it) in modo da ricevere, da parte dell'Ufficio Stampa, l'autorizzazione a operare e all'utilizzo del logo.

L'Ufficio Stampa condividerà tutte queste informazioni e tutte quelle relative allo stato dell'arte dei siti tematici con il Servizio di Informatica ai fini dell'adeguamento alla normativa dei siti internet della Pubblica amministrazione, del monitoraggio degli accessi e della predisposizione dei collegamenti col portale istituzionale dell'ISS.

Tutti i canali devono rispettare il coordinato d'immagine dell'ISS e rispettare queste policy dell'ISS relative all'utilizzo dei social.

### *Pubblicazioni di contenuti, eventi e notizie*

Requisito essenziale per la pubblicazione dei contenuti sul canale deve essere l'interesse generale. Non è possibile utilizzare questi spazi per affrontare tematiche individuali se pure legate alla ricerca o alla professione.

- Gli eventi esterni non organizzati dall'ISS segnalati sui social devono essere in linea con gli orientamenti etici e scientifici dell'ISS, mentre la segnalazione di eventi invece organizzati dall'ISS, fuori e dentro l'Istituto, va concordata con l'Ufficio Stampa che provvederà a lanciarli in via prioritaria dal proprio canale @istisupsan ai fini di una massima viralizzazione.

- Nei contenuti, a meno di un previo accordo con l'Ufficio Stampa dell'ISS, non è possibile anticipare eventi o notizie in cui è direttamente coinvolto l'ISS.
- Non è possibile gestire attraverso questi canali comunicazioni relative a rischi sanitari per la popolazione o a situazioni di crisi, le quali invece vanno gestite come specificato in precedenza.

### *Stile*

Il linguaggio da utilizzare nei social deve essere informale ma sobrio ed equilibrato, in modo da contribuire a serbare la credibilità istituzionale dell'ISS, e pertanto:

- è bene non assumere toni polemici in risposta a critiche sulle attività dell'ISS;
- nel caso di commenti negativi è necessario contattare l'Ufficio Stampa per concordare un'eventuale risposta;
- non utilizzare caratteri MAIUSCOLI in quanto assimilabili a un tono di voce alto; non censurare o modificare critiche e commenti negativi;
- evitare emoticon e abbreviati (es. la lettera "x" invece di "per"); essere sintetici, chiari e ridurre la lunghezza dei link;
- coniugare, nel caso di temi scientifici, il rigore concettuale alla chiarezza e alla sinteticità, per quanto è possibile;
- è utile corredare le immagini con notizie, rispettando la legge sul copyright.

### *Profili social e personali (Personale ISS)*

Ogni profilo individuale in cui nelle informazioni generali si indica l'appartenenza professionale all'ISS deve sottolineare che relativamente ai temi sociali, scientifici, religiosi e politici che le opinioni espresse sono "strettamente personali". Tuttavia tutto il personale dell'ISS è tenuto, a seguito della dichiarazione di appartenenza professionale alla struttura, a:

- rispettare il "Regolamento recante norme di comportamento del personale dell'Istituto Superiore di Sanità con particolare riferimento ai conflitti di interesse";
- evitare assolutamente di anticipare dati e notizie;
- evitare l'uso del logo ISS. Negli account dei social è vietato (account istituzionali); inserire commenti che siano volgari, offensivi, lesivi o diffamatori;
- inserire commenti che violino il diritto d'autore; pubblicare informazioni che violino la privacy degli utenti;
- utilizzare le pagine social come strumento di autopromozione; inserire link commerciali;
- pubblicare informazioni confidenziali e riservate riguardanti l'ISS; pubblicare annunci sponsorizzati o di vendita di prodotti; pubblicare immagini non autorizzate.

In caso di contenuti pubblicati da un utente che non rispettino le limitazioni sopra descritte il responsabile del canale deve provvedere all'eliminazione del contenuto (qualora la piattaforma lo consenta) e, se necessario, a provvedimenti anche più severi come il blocco dell'utente, la cancellazione della sua iscrizione o la segnalazione all'autorità giudiziaria, soprattutto in caso di comportamenti reiterati.

L'ISS non può avere il pieno controllo sulle informazioni pubblicate da terzi e pertanto non può assumersi alcuna responsabilità per le informazioni immesse dai follower.

### *Moderazione*

La moderazione da parte dell'ISS, che avviene dopo la pubblicazione, ha come obiettivo esclusivamente il contenimento, nei tempi e nei modi possibili, e interviene solo nel caso della violazione delle norme di utilizzo e in presenza di comportamenti gravi in accordo con l'Ufficio Stampa.

È possibile, nel caso soprattutto di comportamenti gravi e reiterati, che si possa chiedere la cancellazione dei contenuti, allontanare gli utenti dai propri spazi e segnalare ai filtri di moderazione del social network ospitante.

Stampato in proprio  
Servizio Comunicazione Scientifica  
Istituto Superiore di Sanità  
Roma, giugno 2023